



Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01231076170373 del 28/06/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato avvio a codesto procedimento acquisita con prot. n.311145 del 28/06/2024

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto:Regolamentazione della circolazione in via Litomarino, per intervento di ripristino del manto stradale.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale, con nota del 26/06/2024 prot.306472, ha chiesto alla Società RFI, di provvedere urgentemente con la sistemazione del manto stradale e di eventuali sottoservizi danneggiati a causa del transito dei mezzi pesanti lungo via Litomarino, per i cantieri in corso da aperte della stessa Società;
- in data 28/06/2024, la ditta Desium S.c.a.r.l., incaricata da RFI, ha avviato d'urgenza i lavori di ripristino del manto stradale;

Considerato che:

- così come richiesto con nota prot. 26/06/2024 prot.306472 del Dirigente competente, i lavori devono sanare tutte le criticità emerse per l'effetto del passaggio dei mezzi pesanti diretti da e verso il cantiere, nonché prevenire le future criticità presumibili dal programma dei lavori e dei conseguenti transiti dei mezzi fino alla data di realizzazione dell'apposita corsia di cantiere dedicata;
- ai fini della realizzazione degli stessi risulta necessario occupare parte la carreggiata di via Litomarino senza tuttavia inibire la circolazione veicolare;
- per la realizzazione dei lavori si rende necessario regolamentare la circolazione a senso unico alternato, come comunicato dalla ditta in data 01/07/2024 prot. 314483, regolato da movieri;

Riconosciuta pertanto la necessità di regolamentare la circolazione durante le operazioni di cantiere;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Desium S.c.a.r.l., pervenuta con marca da bollo, annullata dall'istante, n. 01231076170373 del 28/06/2024, acquisita con prot.311145 del 28/06/2024;
- l'integrazione pervenuta in data 01/07/2024 con prot. 314483.
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";



- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. di regolamentare la circolazione in via Litomarinò in località Ca' Noghera - Venezia, secondo le seguenti disposizioni:

1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;

1.2 le lavorazioni sono eseguite con modalità della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri;

1.3 istituire il limite di velocità 20 km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;

1.5 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

1.6 è fatto obbligo ai veicoli immatricolati in categoria N e O e diretti alle aree di cantiere, di dare la precedenza ai veicoli dei residenti e ai velocipedi, avendo cura di garantire sempre la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

1.7 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di installare apposita segnaletica chiara ed inequivocabile che obblighi la massima attenzione per i camionisti di rispettare la vocazione residenziale e agricola della strada che stanno percorrendo, rispettando il limite di velocità imposto e adeguando il proprio comportamento ad un ambito residenziale e agricolo di particolare delicatezza;

2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/20219;

4 prescrizioni a carattere generale:

4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;



- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della Ditta Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.6 Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 4.8 sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività il giorno 02/07/2024.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti-Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*